

Spett.le  
**Ordine della Professione di Ostetrica**

c.a. Presidente

c.a. RPCT

**OGGETTO: Accesso civico – informazioni Covid-19**

Spett.le Ordine,

si segnala un recente parere reso del Garante per la protezione dei dati personali (doc. web n. 9461036) recante indicazioni operative relative alla definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013, decreto che, notoriamente, regola l'obbligo di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

Il parere è stato richiesto al Garante da un Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza di una Regione italiana con riferimento al rilascio dei dati concernenti la distribuzione dei casi di Covid-19 registrati, con il dettaglio di informazioni personali quali, ad esempio, sesso, età, esito (guariti, deceduti, casi attivi), domicilio, numero ed esiti dei tamponi eseguiti per paziente.

Nel suo parere il Garante ha richiamato il contenuto del menzionato articolo 5 il quale prevede che “chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis”. Tuttavia, l'Autorità ha ricordato che il successivo art. 5-bis prevede che **l'accesso civico debba essere rifiutato**, fra l'altro, **“se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela [della] protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia» (comma 2, lett. a)), ed è, comunque «escluso», nei «casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge”**.

Per dato personale si intende qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile, tra cui rientrano i dati e le informazioni relativi al suo stato di salute.

Il divieto di diffusione di tali dati oltre ad essere stabilito dalla normativa privacy è rinvenibile all'interno dello stesso decreto che si occupa di trasparenza, il cui art. 7-bis, comma 6,

prevede, analogamente, come *“Restano fermi i limiti [...] alla diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute [...]”*.

Pertanto, nel caso in cui l'amministrazione pubblica (nel nostro caso l'Ordine) riceva un'istanza di accesso civico avente ad oggetto dati relativi alla salute – ossia qualsiasi informazione da cui si possa desumere, anche indirettamente, lo stato di malattia o l'esistenza di patologie compreso qualsiasi riferimento alle condizioni di invalidità, disabilità o handicap fisici e/o psichici – può rilasciare una risposta negativa, escludendo l'accesso a tali dati che devono necessariamente rimanere riservati.

Il Garante ha chiarito che i dati e le informazioni riferite a persone fisiche, identificate o identificabili, che hanno contratto il virus da Covid-19 rientrano nella definizione di dati sulla salute per i quali è applicabile l'esclusione. Ciò tanto più se – come nel caso oggetto di richiesta di parere – dall'incrocio dei dati richiesti con informazioni verbali facilmente acquisibili in loco sia possibile, almeno in taluni casi, risalire all'identità dei soggetti coinvolti e, conseguentemente, al loro stato di salute.

Viene dunque considerata con favore la decisione adottata dalla RPCT della Regione richiedente il parere di accordare un accesso civico solo parziale, volto ad evitare l'ostensione di dati e informazioni che possano rivelare, anche indirettamente, l'identità di soggetti interessati e il connesso stato di salute, confermando la possibilità di fornire, al mero scopo di soddisfare le esigenze informative e di *“favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico”*, solo alcuni dati relativi all'emergenza sanitaria (quali, ad esempio, i tamponi effettuati, i casi positivi totali, i guariti, ecc.).

Si consiglia dunque di valutare sempre con attenzione i contenuti delle richieste di accesso civico che sopraggiungono all'Ordine, tenendo in considerazione non solo la normativa relativa alla trasparenza e all'anticorruzione ma anche quella in materia di privacy.

Si resta a disposizione per ogni chiarimento.  
Cordiali saluti.

Milano, 14 ottobre 2020

PLS Legal S.r.l. – S.T.A.  
Avv. Matteo Alessandro Pagani

